



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/8659/C2c

Venezia, 13 giugno 2012

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e p.c. Ai Rappresentanti Regionali OO.SS.
Comparto Scuola – LORO SEDI

Oggetto: **PERSONALE ATA - PERIODO DI PROVA** - Art. 45 CCNL 29.11.2007 – Personale neo immesso in ruolo da graduatoria permanente con decorrenza giuridica 1.9.2011 ed economica 1.9.2012.

Si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito all'effettuazione del periodo di prova del personale ATA immesso in ruolo **con decorrenza giuridica 1.9.2011 ed economica 1.9.2012** (personale nominato a tempo indeterminato su posti accantonati e non utilizzati per l'inquadramento nei ruoli ATA del personale docente inidoneo per motivi di salute nonché personale nominato a tempo indeterminato su posti residuati dalle operazioni di mobilità professionale).

Con nota prot. 6612/c2 del 16.5.2012 questo Ufficio ha ritenuto applicabile, nei confronti del personale beneficiario della mobilità professionale che nell'a.s. 2011/12 ha prestato servizio nel profilo superiore, la nota MIUR prot. 3699 del 29.2.2008, avente per oggetto "Superamento periodo di prova a.s. 2007/2008 personale scuola – Chiarimenti", consultabile nella rete Intranet che precisa quanto segue:

*"...per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'anno scolastico 2007/08 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, **ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale**".*

Si ritiene che quanto contenuto nella citata nota possa essere applicato anche alla fattispecie delle immissioni in ruolo, disposte dopo il 31 agosto 2011 da graduatoria permanente, con decorrenza giuridica 1.9.2011 ed economica 1.9.2012, purché il personale neo immesso in ruolo abbia prestato servizio nel profilo per cui ha ottenuto la nomina in ruolo.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini